



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066
Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228
Partita I V A 00324760222

Riva del Garda, 12 dicembre 2012

n. 34110/SOCSCCO04

Oggetto: Protocollo d'Intesa per
l'individuazione delle misure di contenimento
delle spese relative alle società controllate
dagli enti locali - invio documento.

Alle società

Alto Garda Servizi SpA
Alto Garda Impianti Srl
Altogarda Parcheggi e Mobilità Spa
Gestione Entrate Locali Srl
Lido di Riva del Garda Srl
LORO SEDI

e, p.c.

**Ai Responsabile del Settore Programmazione, Bilancio
e Contabilità**

dott. Paolo Faitelli
SEDE

Ai Revisori contabili del Comune di Riva del Garda

dott. Mauro Caldonazzi
dott. ssa Manuela La Via
LORO SEDI

Facendo seguito alla nota di data 25 ottobre 2012, n. prot. 29510, con la quale è stato inviato alle società controllate, nonché ai revisori contabili del Comune, il Protocollo d'Intesa di cui all'oggetto, invitando le società al rispetto delle misure ivi contemplate in quanto obbligatorie ed evidenziando che le stesse devono essere rispettate anche da parte delle società da queste direttamente controllate, trasmetto con la presente il documento allegato al fine di dare concreta attuazione alle misure di cui al Protocollo d'Intesa di data 20 settembre 2012 ed in particolare alle misure di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo.

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria per il 2011) dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal

Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia, l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Al fine di dare attuazione all'art. 8, comma 3, lettera e) della L.P. 27/2010, con deliberazione n. 1855 di data 31 agosto 2012, la Giunta provinciale, previo parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali, ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali.

Tale Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 20 settembre 2012 dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, dall'Assessore agli Enti locali e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie.

Con circolare n. 5 di data 3 ottobre 2012, assunta al protocollo comunale sub n. 27513 di data 4 ottobre 2012, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento ha segnalato al Comune l'avvenuta sottoscrizione del citato Protocollo.

Il Protocollo d'Intesa stabilisce, in particolare, puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società controllate. Le misure di contenimento di cui al Protocollo d'Intesa rappresentano un **minimo obbligatorio** per le società controllate dagli enti locali e questi ultimi devono valutare l'opportunità di imporre ulteriori misure alle stesse.

Nel caso in cui il controllo della società sia riconducibile ad un insieme di enti locali, tra i medesimi enti deve essere adottato uno specifico accordo per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società.

Fermo restando che le società nello svolgimento della propria attività devono comunque informare i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà, adottando una disciplina interna per il contenimento delle spese, gli articoli 3 e 4 del Protocollo d'Intesa chiedono agli enti locali di imporre alle società controllate dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e alle spese discrezionali quali, a titolo esemplificativo, quelle relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, produzioni audiovisive, progetti grafici e sponsorizzazioni, nonché a spese per lavoro straordinario e per viaggi di missione in relazione alle società in house.

Per il **contenimento della spesa relativa ai consigli di amministrazione delle società partecipate** anche in via indiretta dagli enti locali, la Provincia Autonoma di Trento aveva già assunto, in adeguamento ai principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria nazionale), una specifica disciplina, attraverso la legge provinciale 27 marzo 2007, n. 7 che, con l'art. 35, introdusse l'art. 18 bis alla legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

Alla citata disciplina provinciale era stata data attuazione mediante la sottoscrizione fra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali, in data 31 maggio 2007, di un apposito Protocollo d'intesa integrativo al Patto di stabilità siglato precedentemente in data 31 ottobre 2006.

La Circolare n. 5 di data 3 ottobre 2012 precisa che a far data dalla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per il contenimento delle spese relative alle società controllate, nei confronti delle medesime, anche controllate in via indiretta dal Comune, cessa l'applicazione del Protocollo d'intesa siglato in data 31 maggio 2007. Tale protocollo continuerà invece ad applicarsi nei confronti delle società partecipate, anche in via indiretta, ma non controllate dal Comune. Come specificato nella circolare, le disposizioni in merito ai compensi dei componenti i Consigli di amministrazione delle società controllate si applicheranno alle nomine attribuite successivamente alla data del 20 settembre 2012 e fino alle nuove nomine.

continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al precedente Protocollo siglato in data 31 maggio 2007.

Con particolare riferimento ai compensi dei consigli di amministrazione delle società partecipate e controllate, il Consiglio comunale con deliberazione n. 22 di data 6 agosto 2010 ha impegnato il Sindaco *“ad attivarsi per quanto di competenza al fine di ridurre del 20% le indennità di carica per i presidenti e i componenti dei futuri consigli di amministrazione delle società partecipate e controllate”*.

Pertanto, in aggiunta alle previsioni di cui al Protocollo d'Intesa di data 20 settembre 2012, le società controllate, qualora non vi avessero già provveduto, saranno quindi tenute ad applicare ai futuri rinnovi degli organi sociali una riduzione del 20% delle indennità di carica dei presidenti e dei componenti i consigli di amministrazione, in esecuzione della mozione n. 22 di data 6 agosto 2010.

Attesa l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, trasmetto in allegato il documento contenente le “misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dal Comune di Riva del Garda - attuazione del Protocollo d'Intesa di data 20 settembre 2012”, alle quali le società in indirizzo sono tenute ad uniformarsi.

Preciso altresì che le medesime società sono tenute ad impartire alle società da esse controllate direttive analoghe volte ad ottenere i medesimi risultati.

Per le società Gestione Entrate Locali Srl ed Alto Garda Impianti Srl, in quanto società controllate da più enti locali, dovrà essere adottato uno specifico accordo tra gli enti soci per consentire il rispetto del Protocollo d'Intesa di data 20 settembre 2012, come previsto dall'art. 1, comma 6, del Protocollo d'Intesa e, fino alla sottoscrizione tra gli enti soci di tale accordo, le medesime sono tenute ad informare i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà secondo le previsioni di cui al Protocollo d'Intesa del 20 settembre 2012 e del documento allegato.

Distinti saluti.

n.1 allegato
s/ks

IL SINDACO
dott. Adalberto Mosaner



MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI RIVA DEL GARDA - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA DI DATA 20 SETTEMBRE 2012

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le società interessate all'applicazione delle direttive di cui al presente documento sono quelle controllate direttamente dal Comune.
2. Le società controllate direttamente dal Comune di Riva del Garda sono tenute ad impartire alle società da esse controllate direttive analoghe volte ad ottenere i medesimi risultati.
3. Per consentire il rispetto del Protocollo di Intesa di data 20 settembre 2012 da parte delle società **Gestione Entrate Locali Srl** ed **Alto Garda Impianti Srl**, in quanto società controllate da più enti locali, dovrà essere adottato, tra gli enti soci, uno specifico accordo ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Protocollo d'Intesa di data 20 settembre 2012. Fino alla sottoscrizione tra gli enti soci dell'accordo di cui al comma precedente, le suddette società informano i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà secondo le previsioni di cui al Protocollo d'Intesa del 20 settembre 2012 e del presente documento.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, le società di cui al comma 1 sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Protocollo di Intesa di data 20 settembre 2012. Con particolare riferimento ai compensi dei consigli di amministrazione, in aggiunta alle previsioni di cui all'art. 5 del Protocollo d'intesa, le società di cui al comma 1 del presente articolo, qualora non vi avessero già provveduto, sono tenute ad applicare alle future nomine una riduzione del 20% delle indennità di carica dei presidenti e dei componenti i consigli di amministrazione, in esecuzione della mozione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 di data 6 agosto 2010.

Art. 2

Controllo sulla gestione delle società

1. Oltre alla trasmissione delle proposte di bilancio ai fini della loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci nel rispetto dei termini di cui all'art. 2364, secondo comma, del codice civile e dei bilanci approvati dalle rispettive assemblee, le società di cui all'art. 1, comma 1 del presente documento sono tenute:
 - per il controllo sulla gestione ex ante - a redigere il **budget** ed il **piano industriale pluriennale** corredati di relazioni esplicative, che verranno trasmessi al Comune entro il *30 settembre* di ciascun anno;
 - per il controllo sulla gestione concomitante - a redigere **relazioni periodiche** sull'andamento della gestione tenuto conto delle previsioni di budget che dovranno essere trasmesse al Comune con frequenza *almeno semestrale*;
 - per il controllo sulla gestione ex post - a redigere una relazione in ordine alla verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, alla verifica dei risultati economico, patrimoniali e finanziari, eventuale benchmarking, da trasmettere al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno in relazione all'esercizio chiuso.
2. In sede di prima applicazione del presente documento, con particolare riferimento all'esercizio 2013, le società di cui all'art. 1, comma 1 del presente documento sono tenute a trasmettere al Comune il budget ed il piano industriale pluriennale entro il 31 marzo 2013.

Art. 3

Controllo e contenimento delle spese

1. Nello svolgimento della propria attività le società di cui all'art. 1, comma 1, del presente documento informano i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà.
2. Le medesime società adottano una **specifico disciplina interna** allo scopo di favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese relative ad incarichi di studio, ricerca e consulenza e delle spese discrezionali quali, a titolo esemplificativo, quelle relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, produzioni audiovisive, progetti grafici e sponsorizzazioni.
3. Le società devono operare per il contenimento delle spese indicate al comma 2 migliorando la propria efficienza ed efficacia operando per il 2013 una **riduzione del 2 per cento** rispetto alla spesa sostenuta nell'anno precedente.
4. Le società **in house**, oltre al rispetto delle misure di cui commi 1, 2 e 3 del presente articolo, devono adottare una **specifico disciplina interna** finalizzata al contenimento della spesa per lavoro straordinario e per viaggi di missione. Le spese di missione devono rispettare i principi di economicità e di essenzialità. Le società in house operano per il 2013 una **riduzione del 2 per cento** rispetto alla spesa sostenuta nell'anno precedente per lavoro straordinario e per viaggi di missione.
5. I documenti di cui al comma 1 dell'art. 2 dovranno riportare gli importi delle spese di cui ai commi precedenti del presente articolo evidenziando l'entità delle spese sostenute nell'anno precedente e la riduzione adottata.
6. Per gli anni successivi al 2013 l'entità della riduzione potrà subire ulteriori incrementi al fine di un maggior contenimento dei costi.

Riva del Garda, 12 dicembre 2012

IL SINDACO
dott. ~~Adolfo Mosaner~~

